



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazioncru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 191 DATA COMUNICATO 10/04/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	3129
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3133

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 10 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 21756/701pfi24-25/PM/lz del 11.03.2025.

NEI CONFRONTI DI

-**Sig. Giuliano LILLI**;
-**Sig. Alessandro MAZZOLI**;
-**Soc. A.S.D. VALFABBRICA 1916**.

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento datato 11 marzo 2025 Prot. 21756/701pfi24-25/PM/lz a firma del Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale, per i fatti addebitati:

- 1) il Sig. Giuliano Lilli (all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valfabbrica 1916);
- 2) il Sig. Alessandro Mazzoli (all'epoca dei fatti dirigente tesserato della società A.S.D. Valfabbrica 1916);
- 3) la società A.S.D. Valfabbrica 1916;

per rispondere quanto ai primi due della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, quanto alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

All'udienza di trattazione del 03/04/2025 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'UVA in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, ed il Sig. Alessandro MAZZOLI, nonché il Sig. Luciano PIERETTI per delega del Presidente A.S.D. Valfabbrica 1916, assistiti dai rispettivi difensori.

PRELIMINARMENTE, il Tribunale prende atto dell'avvenuta definizione del procedimento a carico del deferito Sig. Alessandro MAZZOLI, ai sensi dell'art. 127 C.G.S., mediante il quale il deferito ed il rappresentante della Procura Federale hanno concordato la sanzione di mesi due e venti giorni di inibizione, come da relativo verbale sottoscritto dalle parti che viene allegato agli atti del presente procedimento.

Il rappresentante della Procura Federale, ultimata la discussione non replicando, chiede per gli altri due incolpati l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giuliano LILLI tre mesi di inibizione;
- per la società A.S.D. VALFABBRICA 1916 Euro 600,00 di ammenda.

L'Avv. Eleonora Brizi, ultimata la discussione, conclude per il proscioglimento di entrambi i deferiti Sig. LILLI Giuliano e la società A.S.D. VALFABBRICA 1916 e, in subordine, per l'applicazione del minimo delle

sanzioni.

A conclusione dell'udienza il Tribunale Federale Territoriale ha pronunciato la seguente decisione:"

-con riferimento a Mazzoli Alessandro, dichiara congrua la sanzione concordata tra le parti e la Procura Federale e per l'effetto applica al Sig. mazzoli Alessandro mesi due e venti giorni di inibizione;

-con riferimento al Sig. Lilli Giuliano ed alla società ASD Valfabbrica 1916, proscioglie entrambi i deferiti dalle incolpazioni rispettivamente ascritte.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti e udite le parti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che le contestazioni formulate dalla Procura Federale al sig. Lilli Giuliano e alla società A.S.D. Valfabbrica 1916 non appaiono fondate, configurandosi, nella vicenda da scrutinare, l'esimente del diritto di critica e quella della pubblica dissociazione prevista dall'art. 23 co. 6 C.G.S.

Devesi innanzitutto rilevare che il deferito Alessandro Mazzoli, all'epoca dei fatti dirigente e tesserato della società, incolpato, ex art. 4, co. 1 e art. 23 co. 1 C.G.S., per le pubbliche dichiarazioni espresse, come trascritte nel capo di incolpazione, ha concordato con la Procura Federale la sanzione di mesi due e venti giorni di inibizione e definito, pertanto, il procedimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S.

Al sig. Lilli, all'epoca dei fatti nella sua qualità di presidente della società A.S.D. Valfabbrica 1916 la Procura Federale contesta sempre la violazione dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, poiché dopo la gara Valfabbrica 1916-Ponte Pattoli disputata il 9.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Umbria, a mezzo di un "post" pubblicato in pari data sulla pagina "facebook della società ha espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro e della classe arbitrale nel suo complesso. In particolare utilizzando, il deferito, le seguenti espressioni:" *QUANDO E' TROPPO E' TROPPO.....oggi si è veramente oltrepassato il limite, con la scarsa, anzi scarsissima, direzione arbitrale designata per la delicata partita tra Valfabbrica e Ponte Pattoli.....Quella che poteva essere una gran bella sfida, è stata indirizzata e malamente dalla scarsa direzione arbitrale, che con le sue, a dir poco, grottesche decisioni, ha rovinato appunto una gara che si prospettava bella ed interessante oltre che molto importante al fine della classifica.....Viene veramente da chiedersi se abbiamo fatto qualcosa di personale a chi fa le designazioni, oppure se certi ragazzi è il caso di mandarli ad arbitrare match così delicati, perché noi non saremo in cima alla classifica ma meritiamo lo stesso rispetto di tutti gli altri. Onde evitare di esagerare chiudiamo qui la disamina di quella che poteva essere, ma per colpa della scarsa direzione arbitrale non è stata, una bella domenica di calcio.*

Come è noto l'art. 4 co. 1 C.G.S. contiene la clausola generale di rispetto delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità per tutti i soggetti indicati nell'art. 2 co. 1 C.G.S. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. L'art. 23 co. 1 C.G.S. vieta specificatamente ai soggetti dell'ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società o organismi operanti in ambito CONI, FIGC, UEFA e FIFA. Precisa inoltre la norma al secondo comma che la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

La norma impone quindi all'organo giudicante di accertare, ai fini della configurazione delle condotte contestate, la duplice presenza da un lato del carattere pubblico dei giudizi e/o rilievi formulati e dall'altro la relativa idoneità diffamante degli stessi che non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l'ordinamento giuridico.

Orbene nessun dubbio nel ritenere il carattere pubblico delle dichiarazioni espresse dal sig. Lilli, nella sua qualità di presidente e rappresentante della società ASD Valfabbrica 1916, che lo stesso ha formulato a mezzo di un post pubblicato sulla pagina della società A.S.D. Valfabbrica 1916 del social network facebook denominata ASD Valfabbrica – official. La circostanza del resto è pacifica e non contestata. Devesi quindi passare ad accertare se, come ritenuto dalla Procura Federale, si configuri l'idoneità diffamante delle

dichiarazioni nei confronti dell'arbitro della partita e , più in generale, della classe arbitrale in virtù delle espressioni utilizzate dal deferito, che non viene esclusa da esimenti rilevanti secondo l'ordinamento giuridico.

Osserva il Tribunale Federale Territoriale come nella fattispecie da scrutinare trovi applicazione l'esimente rappresentata dal diritto di critica. Tale esimente, intimamente connessa con la libertà costituzionalmente garantita di espressione del proprio pensiero, secondo un consolidato solco giurisprudenziale cui questo Tribunale ritiene di aderire, richiede l'utilizzo di una forma espositiva corretta, funzionale alla finalità di disapprovazione, che non si risolva in una gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione. Di concerto si configura l'esimente del diritto di critica anche nell'utilizzo di termini, come quelli proferiti dal sig. Lilli, che, sebbene in sé astrattamente offensivi, abbiano, nello specifico contesto in cui vengono utilizzati, la funzione di esprimere un mero giudizio critico negativo (cfr. in materia Cass. pen, Sez. V, sent. 19.2.2020 n. 17243; Cass. pen., Sez. V, Sent. 29.11.2019 n. 15089). Nella vicenda da scrutinare ritiene infatti questo Organo Giudicante in linea con il solco giurisprudenziale tracciato dalla decisione/ 009/TFNSD-2021-2022 del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, che le espressioni utilizzate dal presidente della società ASD Valfabbrica 1916 non abbiano integrato un'aggressione alla sfera morale e alla reputazione dell'arbitro che aveva diretto la gara (da rilevare poi mai nominato) e , più in generale dell'intera classe arbitrale, bensì abbiano rappresentato una mera censura, un mero giudizio critico negativo con termini che non risultano, nel contesto delineato nel quale le espressioni critiche sono state rese pubbliche, andare oltre una critica sia pure aspra all'operato della direzione di gara. In buona sostanza le espressioni utilizzate dal sig. Lilli, come trascritte nel capo d'incolpazione, non costituiscono un gratuito attacco al direttore di gara e alla classe arbitrale, perpetrato con finalità meramente denigratorie, ma realizzano piuttosto, come detto, una critica sia pure aspra sulla valutazione negativa dell'arbitraggio. Ritiene quindi questo Tribunale Territoriale Federale configurata l'esimente del diritto di critica.

Devesi ora passare ad accertare se, come ritenuto dalla Procura Federale, a carico della società A.S.D. Valfabbrica 1916 si configuri la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, e dell'art. 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuliano Lilli ed Alessandro Mazzoli così come descritti nei relativi capi di incolpazione.

Al riguardo lo scrutinio non riguarda il comportamento del sig. Lilli al quale è stata applicata l'esimente del diritto di critica, bensì quello del tesserato Alessandro Mazzoli il quale ha definito il procedimento ai sensi dell'art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva, concordando con il rappresentante della Procura Federale la sanzione di mesi due e venti giorni di inibizione, che questo Tribunale ha dichiarato congrua. Orbene, ritiene questo Tribunale Federale Territoriale che alla società deferita debba applicarsi l'esimente della "pubblica dissociazione", come previsto dall'art. 23 comma 6 , ultimo capoverso del Codice di Giustizia Sportiva, in considerazione del comportamento tenuto dalla Società e dal suo Presidente nei confronti del proprio dirigente tesserato sig. Mazzoli Alessandro.

Rileva infatti questo Organo giudicante come siano acquisite agli atti del procedimento la tempestiva richiesta di dimissioni del dirigente Mazzoli dal Consiglio direttivo della società con comunicazione 12.2.2025 a firma del presidente del seguente tenore : *"In riferimento al Post pubblicato dal sig. Mazzoli, sul proprio profilo personale, non appena venuti a conoscenza, abbiamo chiesto allo stesso Mazzoli l'immediata rimozione dello stesso. Nel ribadire la totale estraneità dei fatti di tutta la A.s.D. Valfabbrica 1916, con fermezza, come in questo frangente, combatteremo qualsiasi episodio di discriminazione o di violenza fisica o verbale. Esprimiamo ancora una volta la nostra vicinanza al giovane arbitro ed a tutta la classe arbitrale"*.

A ciò si aggiunga la pubblicazione sempre in data 10.2.2025 nella pagina ufficiale facebook dell'A.S.D. Valfabbrica 1916 di "un comunicato ufficiale" dove Presidente e Consiglio Direttivo ribadivano la loro estraneità sulle dichiarazioni rese dal proprio tesserato, precisando che: *" pur ritenendo negativa la prestazione del direttore di gara, nella maniera più assoluta non permetteremo mai a nessuno di offendere un ragazzo che fa il suo dovere, a nome del Valfabbrica... nel ribadire la totale estraneità dei fatti di tutta la Asd Valfabbrica 1916, esprimiamo la nostra vicinanza al giovane arbitro colpito da beceri insulti ed a tutta la classe arbitrale"*. Tale dissociazione veniva ribadita anche nella stampa.

Alla luce di quanto sopra, anche in considerazione della ratio sottesa dalla previsione normativa di cui all'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva circa l'attenuante e/o esimente della responsabilità delle società nell'attivarsi nella prevenzione dell'illecito (adozione dei cd. "Modelli di Prevenzione"), ritiene questo Organo Giudicante l'assenza di colpa in capo alla società, la quale, nello specifico caso, si è tempestivamente e inequivocabilmente attivata con un comportamento univoco e di sicuro significato di pubblica dissociazione.

Devesi ritenere quindi configurata l'esimente dell'art.23 comma 6 ultimo capoverso del Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

-con riferimento al sig. Mazzoli Alessandro, dichiara congrua la sanzione concordata tra le parti e il rappresentante della Procura Federale e, per l'effetto, applica al deferito stesso mesi due e venti giorni di inibizione;

-con riferimento al sig. Lilli Giuliano ed alla Società A.S.D. Valfabbrica 1916 proscioglie entrambi i deferiti dalle incolpazioni rispettivamente ascritte.

Così deciso in Perugia il 03.04.2025 (data della riserva del deposito della motivazione ex art. 82 C.G.S.) e il 10.04.2025 (data del deposito della sentenza integrale).

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita Rag. Riccardo Toccaceli, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 10 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PREPOSTO DALLA SOCIETÀ **ASD PIERANTONIO SPORT** IN MERITO ALLA GARA VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO – PIERANTONIO SPORT DISPUTATASI A SANSEPOLCRO IL 30.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 183 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA €. 1500,00;**
- **ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PROCACCI GIACOMO PER QUATTRO GIORNATE;**
- **ALL'INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MAGNAMACCO RINALDO FINO AL 30.11.2025:**
- **NR. 1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 10.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara ed all'esito dell'audizione dell'assistente nr.2 Nardoni Filippo, La Corte osserva quanto segue.

Innanzitutto, deve rilevarsi, che la decisione sul reclamo è limitata alla sanzione dell'ammenda inflitta alla società ed alla squalifica del calciatore Procacci nonché all'inibizione del dirigente Magnamacco, in quanto la reclamante, alla precedente seduta del 05.04.2025, chiedeva il differimento della stessa per l'audizione dell'assistente non presente, maturandosi così l'effettività della sanzione della gara da disputarsi a porte chiuse per la partita del 06.04.2025.

Precisato quanto sopra l'assistente ha confermato a questa Corte senza ombra di dubbio che le condotte dei tifosi del Pierantonio al suo indirizzo, come descritte nel suo supplemento di referto, sono iniziate al 15° del primo tempo e continuate, in particolare, al 13° del secondo tempo dopo la concessione di un calcio di rigore in favore della società Vivialtotevere Sansepolcro e non invece in occasione del grave fallo subito al 90° dal calciatore del Pierantonio Salis.

Alla luce di quanto precede, in considerazione del censurabile comportamento tenuto dai tifosi del Pierantonio nei confronti dell'assistente, l'ammenda inflitta dal G.S. merita integrale conferma; così come deve essere confermata l'inibizione al dirigente Magnamacco.

Diversamente, invece, appare congruo ridurre a tre giornate di squalifica la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Procacci, stante la contestualità temporale con il gravissimo fallo subito dal suo compagno di squadra che generava un comprensibile sconcerto complessivo di tutti i giocatori del Pierantonio.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Procacci Giacomo a tre giornate di gara.

Conferma per il resto.

Dispone restituire la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Rag. Riccardo Toccaceli Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 10 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PREPOSTO IN PROPRIO **DAL SIG. SENSINI GIAMPAOLO** IN MERITO ALLA GARA POLIZIA PENITENZIARIA SPOLETO – VIOLE CALCIO DISPUTATASI A CASTEL SAN FELICE IL 23.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 177 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.03.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE FINO AL 16.05.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 10.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Preliminarmente si da atto della mancata presenza del Direttore di gara seppur regolarmente convocato.

Dall'esame degli atti ufficiali di gara emerge che il Dirigente Sensini Giampaolo insultava e minacciava un componente della panchina avversaria e, una volta espulso, protestava ulteriormente contro un calciatore della squadra avversaria.

Fermo restando il comportamento sicuramente antisportivo del Dirigente Sensini, si ritiene peraltro equo ridurre l'inibizione fino al 09.05.2025.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione al Dirigente Sensini Giampaolo fino al 09.05.2025.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Carlo Orlando e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 10 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PREPOSTO DALLA SOCIETA' **ACADEMY SAN SISTO 2023** IN MERITO ALLA GARA ACADEMY SAN SISTO – NESTOR CALCIO DISPUTATASI A SAN SISTO IL 29.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 183 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BUTTIGLIA DAVIDE PER TRE GARE;**
- **AMMENDA DI €. 200,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 10.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti di gara emerge che il calciatore Davide Buttiglia è stato protagonista di uno scambio di spinte con il n. 16 della squadra avversaria, che ha determinato l'espulsione di entrambi.

Detto gesto, come prospettato dalla società reclamante, è stato posto in essere dal Buttiglia per allontanare il predetto n. 16 della Nestor da un compagno di squadra, episodio non visto dall'arbitro.

Alla luce di quanto precede, si ritiene di poter applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lettera a C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

Per quanto concerne la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00, la Corte ritiene congruo contenere la sanzione pecuniaria nella misura di Euro 150,00.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo:

riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Davide Buttiglia a due giornate effettive di gara;

riduce l'ammenda inflitta dal G.S. ad Euro 150,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Carlo Orlando

Avv. Claudia Gillosi

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 10 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 16 REGIONALE

NEL RECLAMO PREPOSTO DALLA SOCIETA' **ASD ANGELANA 1930** IN MERITO ALLA GARA ACCADEMY SAN SISTO 2023 – ANGELANA 1930 DISPUTATASI A SAN SISTO IL 22.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ORVIETO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 54 DEL 27.03.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA DI €. 1000,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 10.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte il comportamento ingiurioso posto in essere nei suoi confronti da alcuni tifosi della società reclamante, nonché l'offesa a contenuto razzista pronunciata da uno di loro che scatenava l'ilarità degli altri.

La sanzione inflitta dal G.S., corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 28 nr.4 CGS, è congrua e meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Claudia Gillosi

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 10 APRILE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace